



COMUNE DI CASTEL DI LAMA
Provincia di ASCOLI PICENO
Cod. Fis. 80000270449 - P.IVA 00376180444

Via CARRAFO n. 22
Centralino 0736/81871 - Ufficio 0736/818729 - Cell. 348.3348739 - Fax 0736/818760
poliziamunicipale@comune.casteldilama.ap.it - poliziamunicipale@pec.comune.casteldilama.ap.it



Prot. n. 13047 del 29/09/2020

Ordinanza n. 119 del 29/09/2020 – Regolamentazione della circolazione in Via Campitelli per lavori di scavo su linea elettrica

IL RESPONSABILE DELL'AREA VIGILANZA

Richiamato il Decreto Sindacale n. 85 del 30/06/2020 con il quale al sottoscritto è stata confermata la nomina a Comandante della Polizia Locale;

Vista la necessità della ditta COGEPA, con sede a Spinetoli in Via dell'Industria 4, di procedere a lavori di scavo per interventi su cavi elettrici in Via Roma sulla SP n. 15 a Castel di Lama, dal km 2+500 al Km 2+550;

Visto che i lavori, nonostante fossero dovuti iniziare il 28.09.2020, cominceranno in ritardo in data 30.09.2020;

Preso visione dell'Ordinanza n. 57/2020 della Provincia di Ascoli Piceno – Servizio Viabilità ed Infrastrutture con la quale venivano disposte misure alla circolazione stradale per i lavori di cui sopra, acquisita al protocollo di questo Ente al n. 13034 del 29/09/2020;

Preso visione di tutta la documentazione inerente i lavori da svolgersi in Via Roma presentata dalla ditta COGEPA, ed acquisita al ns. Prot. 13013 del 29/09/2020, comprensiva anche della richiesta di proroga ad effettuare gli scavi presentata a codesto Comune via mail in data 28/09/2020;

Considerato che per tutta la durata dei lavori di ripristino dovrà essere assicurata da parte della ditta "COGEPA" la non interruzione della circolazione stradale nei tratti interessati, nonché le condizioni di sicurezza per gli utenti della strada;

Tenuto conto delle indicazioni fornite in merito alla modalità di esecuzione delle opere da parte della ditta esecutrice delle stesse;

Visto gli esiti della ricognizione riguardante lo stato dei luoghi interessati dallo svolgimento dei lavori;

Riscontrata la necessità di assicurare adeguate condizioni di sicurezza, sia per le attività lavorative sia per la circolazione stradale;

Visti gli artt. 5,6,7,20 e 21 del D.lgs. 30/04/1992 n. 285 approvativo del "Nuovo Codice della Strada";

Visto il regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada, approvato con D.P.R. 16/12/1992 n. 495;

Visto il D.M. del 10/07/2002 "Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo;

Visto il Decreto Interministeriale 22/01/2019 recante "Individuazione delle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare";

Visti gli artt. 107 e 109 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

Dato atto che il sottoscritto è il responsabile del procedimento relativo al presente atto;

Data l'estrema urgenza di provvedere;

ORDINA

Per le ragioni, tutte esposte nelle premesse di prevedere dal 30.09.2020 al 01.10.2020 dalle ore 07:00 alle ore 17:00, salvo conclusione anticipata dei lavori, in aggiunta alle prescrizioni previste dalla provincia di Ascoli Piceno Servizio Viabilità ed Infrastrutture con Ordinanza n. 57/2020, le seguenti misure inerenti la circolazione stradale così come di seguito specificate:

1. il divieto di transito in Via Campitelli, nel tratto compreso tra il Civico n. 12 e l'intersezione con Via Roma;

AUTORIZZA

L'occupazione del suolo pubblico necessaria per la realizzazione del cantiere stradale che dovrà essere opportunamente delimitato e segnalato.

AVVERTE

La Ditta esecutrice dei lavori, dovrà comunicare via mail al Comando di Polizia Locale del Comune di Castel di Lama l'avvenuta apposizione della segnaletica relativa alle variazioni temporanee del traffico veicolare di cui sopra, onde consentire al personale della Polizia Locale la tempestiva verifica della avvenuta collocazione (48 ore di anticipo) e del suo regolare posizionamento. In mancanza, non potrà essere garantito alcun intervento a norma del Codice della Strada.

Alla Ditta "COGEPA" è fatto altresì obbligo di rispettare rigorosamente le disposizioni di seguito elencate:

- provvedere a propria cura e spese a rendere noto agli utenti della strada le prescrizioni della presente ordinanza mediante il posizionamento della prevista segnaletica stradale di divieto, chiusura, ingombro e segnalazione, con rispetto agli artt. 7 e 21 del C.d.s e mantenerla in perfetta efficienza per tutta la durata dei lavori;
- l'istituzione del divieto di transito su Via Campitelli, nel tratto compreso tra il Civico n. 12 e l'intersezione con Via Roma, dovrà essere realizzato mediante segnali aventi le caratteristiche della Figura II 46 Art. 116 del D.M. 10 luglio 2002;
- garantire la sorveglianza dei lavori che dovranno essere delimitati da barriere normali o direzionali nel caso la deviazione comporti bruschi cambi di direzione, longitudinalmente da barriere normali o da recinzioni colorate in rosso o arancione stabilmente fissate costituite da teli o reti;
- adottare tutte le opportune cautele indispensabili per la sicurezza della circolazione e la tutela della pubblica incolumità, al termine dei lavori il piano di scorrimento della strada dovrà essere opportunamente sistemato, la circolazione stradale ripristinata in sicurezza, gli eventuali ingombri dovranno essere debitamente rimossi ed allontanati dalla carreggiata stradale;
- evitare mediante l'uso di idonei sistemi di protezione, l'immissione sul suolo e nell'aria pubblica di materiali, liquidi e polveri;
- garantire durante i lavori l'accesso alle proprietà laterali e lo svolgimento delle attività ivi ubicate;
- garantire personale reperibile 0-24 per tutta la durata delle opere;
- i lavori dovranno essere attivati nel rispetto della normativa sull'inquinamento acustico.

DEMANDA

Al personale appartenente alla Polizia Locale e agli altri organi di Polizia Stradale di cui all' art. 12 del D.lgs 30/04/1992 n. 285 Nuovo Codice della Strada, la vigilanza sul rispetto di quanto disposto dalla presente ordinanza.

AVVISA

Le prescrizioni, gli oneri e gli obblighi e le responsabilità inerenti quanto sopra indicato sono a carico della ditta "COGEPA". In caso venisse ritenuto necessario ed opportuno, ai fini della tutela della sicurezza e/o della fluidità della circolazione, il Comando di Polizia Locale e gli altri organi di Polizia Stradale di cui all' art. 12 del Nuovo Codice della Strada, potranno disporre diversi comportamenti agli utenti della strada e regolamentare in maniera diversa i flussi veicolari rispetto a quanto sopra indicato, apponendo, se del caso, idonea segnaletica temporanea.

A norma dell'art. 3, comma 4, della Legge n. 241 del 07/08/1990, avverso alla presente Ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per illegittimità ai sensi dell' art. 21 della legge 1034/1971 entro 60 giorni dalla pubblicazione al Tribunale Amministrativo Regionale Marche, in alternativa può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni dalla stessa data, ai sensi dell' art. 9 del DPR 1199/1971. In relazione all' art. 37 comma 3° del D.lgs n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni, può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse all' apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all' art. 74 del regolamento emanato con DPR n. 495/1992. Copia del presente provvedimento è trasmessa a :

- Albo Pretorio
- Comando di Polizia Locale
- Ufficio Tecnico Comunale
- alla Ditta "COGEPA"

DALLA RESIDENZA MUNICIPALE LI 29/09/2020


IL COMANDANTE
(Dott. Luca Brandimarti)

